

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

14.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUERRINI GIORGIO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Perequazione del trattamento economico del personale dipendente da imprese appaltatrici di opere e di servizi ferroviari al trattamento del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1529)	93
PRESIDENTE	93, 95, 96, 97, 98, 99, 101
ALESSANDRINI	100, 101
AZIMONTI, <i>Relatore</i>	94, 97, 98, 100, 101
BIANCHI GERARDO	97, 100, 101
DAMICO	99, 100
GATTO	96, 98, 100
GUGLIELMINO	96, 98, 99
TERRANA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	96, 97 98, 99, 101

Discussione del disegno di legge: Perequazione del trattamento economico del personale dipendente da imprese appaltatrici di opere e di servizi ferroviari al trattamento del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1529).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Perequazione del trattamento economico del personale dipendente da imprese appaltatrici di opere e di servizi ferroviari al trattamento del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

Comunico che il Governo ha presentato i seguenti articoli sostitutivi degli articoli 1, 2 e 3:

ART. 1.

« Ai fini del raffronto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, per la determinazione del trattamento economico spettante ai dipendenti dalle imprese appaltatrici di servizi od opere per conto della azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono da considerare lo stipendio base della qualifica ferroviaria con la quale esiste piena

La seduta comincia alle 10,40.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

corrispondenza di mansioni, aumentato della indennità integrativa speciale di cui alla legge 21 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e la paga tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro, aumentata dell'indennità di contingenza, vigenti alla data del 1° gennaio 1969, fermo restando il riferimento al contratto collettivo nazionale più favorevole in presenza di più contratti collettivi per la stessa categoria ».

ART. 2.

« L'incremento di retribuzione derivante dal raffronto di cui al precedente articolo sarà corrisposto sotto forma di assegno perequativo non assoggettabile ad alcun gravame contributivo di qualsiasi natura e non computabile come elemento della retribuzione ai fini dei vari istituti contrattuali ».

ART. 3.

« L'eventuale incremento di retribuzione derivante dal raffronto precisato nei precedenti articoli sarà corrisposto, sotto forma di assegno perequativo, nella misura del 70 per cento dal 1° gennaio 1969 e nella misura integrale con decorrenza dal 1° gennaio 1970 ».

Sempre il Governo propone, altresì, di aggiungere il seguente articolo 2-bis:

« L'assegno perequativo è rideterminabile ogni qual volta si verificano variazioni negli elementi del raffronto per disposizioni di legge o rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai fini suddetti non si considerano variazioni quelle relative all'indennità integrativa speciale ed alla indennità di contingenza ».

Come gli onorevoli colleghi avranno rimarcato, si tratta praticamente di un nuovo testo, con aspetti finanziari e tale, quindi, da dover essere sottoposto al parere della V Commissione bilancio, prima di poter essere oggetto di nostre deliberazioni definitive.

In altre parole, oggi possiamo solo deliberare la sua eventuale presa in considerazione.

Il relatore, onorevole Azimonti, ha facoltà di svolgere la relazione.

AZIMONTI, *Relatore*. Dopo quello che ha già anticipato il signor Presidente, non ritengo che occorra spendere molte parole per evidenziare l'urgenza e l'opportunità dell'approvazione del disegno di legge che è stato sottoposto alla nostra approvazione.

D'altra parte, il Governo è arrivato a questa perequazione retributiva fra lavoratori dipendenti dall'azienda delle ferrovie dello Stato e lavoratori dipendenti da aziende appaltatrici, ai sensi anche della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che stabilisce appunto questa inderogabilità di perequazione nel trattamento.

Infatti, appare abnorme che dei lavoratori, che si trovano fianco a fianco e svolgono lo stesso lavoro, con le stesse responsabilità e gli stessi rischi, già sperequati per la diversa natura giuridica del rapporto, debbano, poi, avere anche un trattamento economico differente.

Ai fini della suddetta perequazione, ripeto, risponde obiettivamente il disegno di legge in esame.

Nell'esame dei singoli articoli, poi, si presenta la esigenza di taluni emendamenti, che sono stati suggeriti dalle stesse organizzazioni sindacali e che sono stati accettati dallo stesso Governo: ecco l'origine degli articoli sostitutivi e dell'articolo aggiuntivo d'iniziativa governativa, di cui il Presidente ha dato lettura.

L'articolo 1 stabilisce che, per la determinazione dell'assegno perequativo, vanno presi come elementi di raffronto lo stipendio base iniziale della carriera ferroviaria e la paga tabellare stabilita dal contratto collettivo di lavoro per lavoratori che svolgono identiche mansioni. In sostanza, si escludono l'assegno speciale integrativo, previsto per i dipendenti delle ferrovie dello Stato, e la indennità di contingenza.

Appare evidente, però, la opportunità, per una perequazione concreta e rispondente ad un criterio di equità e di parità, di prendere come elemento in considerazione per la determinazione dell'assegno perequativo, oltre la paga base tabellare della carriera ferroviaria, anche l'assegno speciale integrativo, da una parte, e, dall'altra, di prendere in considerazione, oltre le paghe tabellari stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche la indennità di contingenza in vigore dal 1° gennaio 1969.

L'articolo 2 precisa che ogni miglioramento retributivo di cui i dipendenti delle imprese appaltatrici di opere o servizi per conto della azienda ferroviaria abbiano fruito a decorrere dal 1° gennaio 1968 o vengano a fruire nel rispettivo settore privato da data successiva esclusa l'indennità di contingenza, sarà computata fra gli elementi del raffronto di cui all'articolo 1.

Circa la decorrenza dell'assegno perequativo, l'articolo 3 stabilisce che esso avrà decorrenza, nella misura del 50 per cento, dal 1° gennaio 1969, e nella misura integrale, dal 1° gennaio 1970.

Sempre l'articolo 3 stabilisce poi che detto assegno non è assoggettabile ad alcun gravame contributivo di qualsiasi natura né è da considerare fra gli elementi retributivi ai fini dei vari istituti contrattuali.

Questo il disegno di legge. Debbo aggiungere che anche a me erano pervenute proposte di emendamenti da parte delle organizzazioni sindacali.

Però, le proposte di emendamento che, come bene ha detto il Presidente, costituiscono un nuovo testo del provvedimento, presentate dallo stesso rappresentante del Governo, accolgono in una logica più corretta gli stessi emendamenti proposti dalle organizzazioni sindacali. Circa la loro portata, è da dire che l'articolo sostitutivo dell'articolo 1 include tutti gli elementi componenti il trattamento economico per la determinazione della perequazione, e cioè anche l'assegno integrativo speciale dei dipendenti dell'azienda statale, e l'indennità di contingenza in vigore al 1° gennaio 1969 per quanto riguarda i dipendenti delle aziende appaltatrici.

L'articolo sostitutivo dell'articolo 2 riproduce il secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge.

L'articolo aggiuntivo 2-*bis* stabilisce che l'assegno perequativo è rideterminabile ogni qual volta si verificano variazioni negli elementi del raffronto per disposizioni di legge o rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai fini suddetti, non si considerano variazioni quelle relative all'indennità integrativa speciale ed alla indennità di contingenza.

A questo punto il relatore si permette di fare una osservazione: se abbiamo ritenuto di introdurre nell'articolo 1 tutti gli elementi che costituiscono il complesso della retribuzione delle due categorie per le quali si intende raggiungere la perequazione — e cioè l'assegno integrativo speciale e l'indennità di contingenza — appare al relatore piuttosto contraddittoria la esclusione, ai fini della perequazione, per i periodi successivi, dell'assegno integrativo speciale e della indennità di contingenza: appare evidente che, per le variazioni che potrebbero intervenire per legge e per le variazioni dell'indennità di contingenza, le sperequazioni potrebbero ricrearsi in un periodo immediatamente successivo.

Ora, invece, il Relatore sarebbe del parere che, per quanto riguarda la ristrutturazione della perequazione in periodi successivi, devono essere comunque tenuti presenti tutti gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Infine il Governo propone di sostituire lo articolo 3 con il seguente: « L'eventuale incremento di retribuzione derivante dal raffronto precisato nei precedenti articoli sarà corrisposto, sotto forma di assegno perequativo, nella misura del 70 per cento dal 1° gennaio 1969, e nella misura integrale con decorrenza dal 1° gennaio 1970 ». L'articolo accoglie, in sostanza, sotto forma più corretta gli emendamenti proposti dalle organizzazioni sindacali.

Per concludere, comunico che è, in questo momento, arrivato il parere della Commissione Lavoro, la quale suggerisce una modifica, e cioè che detto assegno perequativo sia assoggettato a contribuzione dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, e dalla stessa data sia considerato fra gli elementi della retribuzione ai fini contrattuali e previdenziali.

Ora, se mi debbo lasciar guidare dalla mia esperienza di tecnica contrattualistica, debbo dire che una disposizione di questa natura non si adatta tanto ai lavoratori dipendenti da aziende appaltatrici che svolgono lavori per conto dell'azienda delle ferrovie dello Stato, in quanto per essi vige un contratto collettivo di lavoro e, dal punto di vista contrattualistico, non so se sia possibile attuare una disposizione del tipo richiesto. Eventualmente, quindi, sarebbe molto più corretto stilare un diverso contratto collettivo di lavoro, da applicarsi per il periodo in cui i lavoratori suddetti prestano servizio presso le ferrovie dello Stato.

Con questa osservazione, onorevoli colleghi, esprimo parere favorevole al disegno di legge modificato secondo gli emendamenti proposti dal rappresentante del Governo, che accolgono in sostanza le osservazioni delle organizzazioni sindacali, meno il secondo periodo dell'articolo aggiuntivo 2-*bis*.

PRESIDENTE. Comunico che mi sono pervenuti anche emendamenti a firma dei colleghi Guglielmino, Gatto ed altri, che, per altro, corrispondono a quelli presentati dal Governo.

Comunico, altresì, che la Commissione lavoro ha espresso parere favorevole con il suggerimento di modificare il secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge nel seguente testo: « Detto assegno è assoggettato a contribuzione dal primo giorno del mese suc-

cessivo alla entrata in vigore della presente legge e dalla stessa data è considerato fra gli elementi della retribuzione ai fini dei vari istituti contrattuali e previdenziali ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

Ne ha facoltà.

TERRANA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Vorrei precisare che gli emendamenti del Governo, ai quali ha accennato anche l'onorevole relatore, corrispondono ad una intesa abbastanza dettagliata, che è stata realizzata in incontri fra il Ministero ed i rappresentanti dei sindacati.

Quindi, invito la Commissione ad approvare gli emendamenti presentati dal Governo, che mi sembra risolvano in modo abbastanza organico il problema in esame, nei limiti in cui oggi è possibile.

Anche l'onorevole relatore, del resto, si è dichiarato favorevole a tali emendamenti, facendo solo una osservazione su quello riguardante l'articolo 2-bis, e precisamente, la seconda parte.

In effetti, anche il suddetto emendamento corrisponde, come ho già detto, ad un preciso accordo che è stato preso con i sindacati ed ha lo scopo, altresì, di non dover tener conto delle continue modifiche che può subire nel tempo l'indennità di contingenza, e, in minor misura, l'indennità integrativa speciale.

Posso essere d'accordo con quanto ha dichiarato il relatore in proposito, tuttavia, anche se venisse soppresso il secondo periodo dell'articolo aggiuntivo 2-bis, io non credo che ciò andrebbe a vantaggio dei lavoratori. Infatti, è presumibile che l'indennità di contingenza aumenti forse con minor rapidità che non l'altra indennità in questione, che mi pare si aggiri sulle 20 mila lire mensili. Raccomando, insomma, gli emendamenti così come sono formulati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUGLIELMINO. Noi riteniamo che il disegno di legge in esame, modificato dagli emendamenti presentati dal Sottosegretario Terrana, a nome del Governo, accolga, sostanzialmente, gli emendamenti presentati dal gruppo politico di cui faccio parte.

Riteniamo valide, altresì, le osservazioni espresse dalla Commissione lavoro e previdenza sociale, per quanto riguarda la necessità di assoggettare a contribuzione l'assegno in questione, e quelle espresse dal relatore,

nel rilevare l'elemento di contraddizione costituito dal secondo periodo dell'articolo 2-bis, là dove è detto che non si prendono in considerazione le variazioni relative all'indennità integrativa speciale ed alla indennità di contingenza. Infatti, noi riteniamo che ciò sia in contrasto con l'articolo sostitutivo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Le faccio rilevare, onorevole Guglielmino, che la norma proposta dal Governo nell'articolo 2-bis, esiste anche nell'articolo sostitutivo proposto dalla sua parte politica.

GUGLIELMINO. Va bene, signor Presidente. Mi sono richiamato alla osservazione del relatore, poiché la ritengo valida, anche se la stessa contraddizione cui accennavo esiste in un nostro emendamento.

Quindi, proponiamo che si accolga il rilievo espresso dal relatore, sopprimendo il secondo periodo dell'articolo 2-bis.

Approfittiamo, poi, della discussione sul disegno di legge in esame per sollevare un problema di ordine politico più generale, che concerne gli appalti nel settore della pubblica amministrazione.

Nel 1960 il Parlamento approvò la famosa proposta di legge Maglietta-Storti, con la quale, tra l'altro, si decise di non consentire ulteriormente gli appalti, e, per la prima volta, si riconobbe il diritto dei lavoratori di avere la perequazione dei trattamenti economici. Però, con il provvedimento delegato, che derivava dalla suddetta legge, si sanzionò che, per l'avvenire, nel settore della amministrazione ferroviaria avrebbero dovuto essere consentiti gli appalti, poiché è stato sostenuto che essi permettono una economia di spesa.

Noi non crediamo alla validità di tale argomentazione, poiché, attraverso gli appalti, si permette a talune aziende private di trarre più o meno notevoli margini di profitto, dovuto prevalentemente allo sfruttamento delle masse lavoratrici occupate nei suddetti lavori.

Pertanto, il nostro gruppo politico presenta un ordine del giorno che impegna il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ad eliminare la pratica degli appalti esistente nel settore ferroviario.

GATTO. Mi pare che non sia una buona politica quella di fare delle leggi non chiare.

Per quanto concerne l'articolo 1 del disegno di legge in esame, se noi vogliamo stabilire che ogni anno, al primo gennaio, si fa l'aggiustamento delle variazioni delle indenni-

tà, è bene che ciò sia scritto nell'articolo stesso. Altrimenti, non faremmo altro che creare l'industria delle agitazioni.

So che taluni Ministeri si fanno vanto degli accordi sindacali che raggiungono, per cui, secondo loro, sarebbe bene promuovere in una certa misura l'agitazione sindacale, in modo che, alla fine, si possano vantare della conclusione dell'agitazione stessa. Non credo, però, che questo sia l'obiettivo che noi ci proponiamo!

Pertanto propongo che, all'articolo sostitutivo dell'articolo 1, proposto dal Governo, le parole: « vigenti alla data del 1° gennaio 1969 », siano sostituite con le seguenti: « vigenti all'inizio di ogni anno solare a partire dal 1° gennaio 1969 ».

BIANCHI GERARDO. Quello che a me sembra opportuno sottolineare è quanto è stato rilevato dalla Commissione lavoro: era proprio mia intenzione proporre qualcosa di simile, ed ho avuto piacere che la Commissione lavoro abbia rilevato questo aspetto della questione. Per i lavoratori si tratta di una cosa importantissima!

Capisco che il problema è veramente grosso, ma ricordiamoci di quello che è successo con il conglobamento (anche noi dobbiamo rimproverarci i nostri « peccatucci »): noi avevamo approvato gli aumenti fuori assegno, con la conseguenza che coloro che percepivano cento sono andati in pensione con 30 essendo la paga base rimasta a 50. Vediamo ora di non ricadere nel medesimo errore. D'accordo che il problema è grosso, ma la Commissione lavoro l'ha rilevato ed io mi associo in pieno: sarei d'accordo che i lavoratori prendessero qualche cosa di meno di paga o di assegno, ma che non perdessero nessun diritto di natura previdenziale, pensionistica e mutualistica.

Ecco perché vorrei, se possibile, che fosse accolto il suggerimento della Commissione lavoro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

AZIMONTI, *Relatore*. Ho accennato all'ultima parte dell'articolo 2-bis proposto dal Governo ed ho fatto quelle osservazioni proprio per dovere di chiarezza che deve essere proprio di un relatore, anche se sono quasi convinto che non è che andiamo a rendere un regalo ai lavoratori. Può infatti verificarsi quello che molto opportunamente l'onorevole

Sottosegretario ha dichiarato: l'indennità di contingenza ha una dinamicità di variazione molto più frequente e molto più snella di quella che può avere l'assegno speciale integrativo.

Però, proprio perché si desidera fare una legge che risolva il problema nella sostanza e in prospettiva, pregherei di introdurre — indipendentemente da vantaggi o svantaggi — degli elementi applicativi che non ci facciano trovare domani di fronte alla necessità di affrontare con successivi provvedimenti legislativi il problema. Per questo mi pare che il suggerimento pervenuto di introdurre una norma relativa alla variazione annuale abbia fondamento.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Bianchi, che ha fatto suo il suggerimento della Commissione lavoro, non vorrei che con l'introduzione di un elemento di questa natura si venisse a stabilizzare una norma che, in termini di principio molto generali, non accettiamo pienamente; e ciò a prescindere dal fatto che si tratta di un grosso problema e di difficile applicazione.

TERRANA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Ho anch'io le preoccupazioni del relatore per quanto concerne il suggerimento della Commissione lavoro, fatto proprio dall'onorevole Bianchi Gerardo. D'altra parte, la legge è urgente e lo impegno che il Governo può prendere per quanto riguarda la spesa nell'anno in corso non può superare la cifra indicata dallo stesso disegno di legge.

Anche per quanto riguarda l'emendamento del relatore, ho già espresso le mie preoccupazioni; comunque, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Come ho avvertito all'inizio, per quanto concerne il nuovo testo proposto dal Governo e gli altri emendamenti con riflessi finanziari, potremo votare solo la presa in considerazione.

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge:

« Ai fini del raffronto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, per la determinazione del trattamento economico spettante ai dipendenti dalle imprese appaltatrici di servizi od opere per conto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono da considerare, a decorrere dal 1° gennaio 1969, lo

stipendio base iniziale della qualifica ferroviaria, con la quale esista piena corrispondenza di mansioni, e la paga tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria interessata, fermo restando il riferimento al contratto collettivo nazionale più favorevole in presenza di più contratti collettivi per la stessa categoria ».

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente altro:

« Ai fini del raffronto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, per la determinazione del trattamento economico spettante ai dipendenti dalle imprese appaltatrici di servizi od opere per conto dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono da considerare lo stipendio base della qualifica ferroviaria con la quale esiste piena corrispondenza di mansioni, aumentato della indennità integrativa speciale di cui alla legge 21 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e la paga tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro, aumentata dell'indennità di contingenza, vigenti alla data del 1° gennaio 1969, fermo restando il riferimento al contratto collettivo nazionale più favorevole in presenza di più contratti collettivi per la stessa categoria ».

Eguale articolo sostitutivo propongono i deputati Guglielmino, Gatto e Damico.

GATTO. Propongo un emendamento all'articolo sostitutivo: la sostituzione delle parole: « vigenti alla data del 1° gennaio 1969 », con le seguenti: « vigenti alla data 1° gennaio di ogni anno ».

TERRANA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Per il primo anno rimane ferma la percentuale prevista.

GUGLIELMINO. È ovvio.

AZIMONTI, *Relatore*. L'articolo 1 è quello che fa scattare il provvedimento. Ora, se diciamo « primo gennaio di ogni anno » e la legge entra in vigore fra un mese ?

GUGLIELMINO. Si fisserà la decorrenza dal 1° gennaio 1969.

TERRANA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sistemiamolo, questo emendamento, all'articolo 2-bis.

GATTO. L'articolo 1 stabilisce il principio ispiratore del provvedimento e quindi sarebbe più logico inserire il meccanismo che proponiamo in esso, anziché nell'articolo 2-bis. Tuttavia, se vogliamo ottenere lo stesso risultato, non ho nulla in contrario ad accettare il suggerimento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione dell'articolo sostitutivo dell'articolo 1, proposto dal Governo e dai deputati Guglielmino, Gatto e Damico.

(È approvata).

Dò lettura dell'articolo 2 del disegno di legge:

« Ogni miglioramento retributivo di cui i dipendenti dalle imprese appaltatrici di opere o servizi per conto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato abbiano fruito a decorrere dal 1° gennaio 1968 o vengano a fruire a qualsiasi titolo nel rispettivo settore privato da data successiva, esclusa l'indennità di contingenza, sarà da computare fra gli elementi del raffronto di cui al precedente articolo 1 ».

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente altro:

« L'incremento di retribuzione derivante dal raffronto di cui al precedente articolo sarà corrisposto sotto forma di assegno perequativo non assoggettabile ad alcun gravame contributivo di qualsiasi natura e non computabile come elemento della retribuzione ai fini dei vari istituti contrattuali ».

I colleghi di parte comunista e del PSIUP propongono identico articolo sostitutivo.

A questo punto dobbiamo esaminare anche l'emendamento proposto dalla Commissione lavoro al secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge originario, in quanto la norma oggetto di detto comma è stata trasferita — nel nuovo testo governativo — appunto all'articolo 2.

La norma in questione stabilisce che l'assegno perequativo non è assoggettabile ad alcun gravame contributivo di qualsiasi natura e non è computabile come elemento della retribuzione ai fini dei vari istituti contrattuali.

La Commissione lavoro, invece, suggerisce di assoggettare l'assegno a contribuzione dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore della legge e di considerarlo, dalla stessa data, fra gli elementi della retribuzione ai fini dei vari istituti contrattuali e previdenziali.

TERRANA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. La Commissione lavoro propone il contrario di quanto previsto dal disegno di legge!

DAMICO. Noi siamo favorevoli all'articolo sostitutivo del Governo, che è anche nostro, solo perché è il risultato di un preciso accordo intercorso tra l'amministrazione e i sindacati; comprendiamo, per altro, che l'emendamento della Commissione lavoro comporterebbe l'aumento di circa un 30-35 per cento delle previsioni di spesa da parte dell'azienda ferroviaria. Però, non vi è dubbio che il problema non è risolto nel migliore dei modi!

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione dell'emendamento suggerito dalla Commissione lavoro.

(*Non è approvata*).

Pongo allora in votazione la presa in considerazione dell'articolo sostitutivo del Governo e dei deputati del gruppo comunista e di quelli del PSIUP.

(*È approvata*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 2-bis:

« L'assegno perequativo è rideterminabile ogni qual volta si verificano variazioni negli elementi del raffronto per disposizioni di legge o rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai fini suddetti non si considerano variazioni quelle relative all'indennità integrativa speciale ed alla indennità di contingenza ».

I deputati del PCI e del PSIUP hanno proposto un emendamento a tale articolo aggiuntivo, sostitutivo delle parole: « ogni qual volta », con le seguenti altre: « il primo gennaio di ogni anno, qualora ».

GUGLIELMINO. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione dell'articolo 2-bis proposto dal Governo.

(*È approvata*).

Dò lettura dell'articolo 3 del disegno di legge:

« L'eventuale incremento di retribuzione derivante dal raffronto precisato nei precedenti articoli 1 e 2 sarà corrisposto, sotto forma di assegno perequativo, nella misura del 50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1969

e nella misura integrale con decorrenza 1° gennaio 1970.

Detto assegno non è da assoggettare ad alcun gravame contributivo di qualsiasi natura, né è da considerare fra gli elementi della retribuzione ai fini dei vari istituti contrattuali ».

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente altro:

« L'eventuale incremento di retribuzione derivante dal raffronto precisato nei precedenti articoli sarà corrisposto, sotto forma di assegno perequativo, nella misura del 70 per cento dal 1° gennaio 1969 e nella misura integrale con decorrenza dal 1° gennaio 1970 ».

Pongo in votazione la presa in considerazione dell'articolo sostitutivo.

(*È approvata*).

Per completezza, do anche lettura dell'ultimo articolo, ossia dell'articolo 4, al quale non sono stati proposti emendamenti:

« All'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1969, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 219 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il predetto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il nuovo testo preso in considerazione, sarà mia premura trasmetterlo subito alla V Commissione bilancio, per il relativo parere.

Al tempo stesso solleciterò il Presidente della suddetta V Commissione, al fine di ottenere il parere con la maggiore sollecitudine possibile: mi auguro vivamente di potervi convocare di nuovo domani stesso per l'approvazione definitiva del provvedimento, tanto atteso dalle categorie interessate.

Per altro, per guadagnare tempo, continuiamo ora la discussione, con l'esame di due ordini del giorno presentati, uno, dai deputati Damico e Carrara Sutour e, l'altro, dal deputato Bianchi Gerardo.

Il primo ordine del giorno è del seguente tenore:

« La X Commissione Trasporti nell'esaminare il disegno di legge n. 1592 relativo alla perequazione del trattamento economico del personale dipendente da imprese appaltatrici di opere e di servizi ferroviari al trattamento del personale dell'Azienda autonoma delle fer-

rovie dello Stato, facendo riferimento agli impegni ed assicurazioni precedenti assunti dal Governo e dai vari ministri, e tenuto conto dello spirito della legge n. 1369 del 1960,

impegna il Governo

a dare precise direttive all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per porre fine al sistema degli appalti di opere e servizi a carattere permanente nel settore, predisponendo i necessari provvedimenti per l'assorbimento nei ruoli delle ferrovie dello Stato dei lavoratori occupati ».

Il secondo ordine del giorno, dell'onorevole Bianchi Gerardo, è così formulato:

« La Camera,

impegna il Governo

a provvedere alla applicazione delle leggi esistenti in merito agli appalti da parte della Azienda delle ferrovie dello Stato, soprattutto per realizzare la completa perequazione del trattamento economico e normativo del personale delle ferrovie dello Stato e di quello delle imprese appaltatrici di opere per conto della azienda suddetta ».

I due ordini del giorno sono su due piani differenti: quello dell'onorevole Damico ha, per così dire, carattere strutturale e affronta il problema di fondo del sistema degli appalti; quello dell'onorevole Bianchi, invece, chiede la perequazione totale del trattamento dei dipendenti dalle imprese appaltatrici e dei dipendenti dall'azienda ferroviaria, in particolare sul piano previdenziale e assistenziale.

AZIMONTI, *Relatore*. Credo che l'ordine del giorno Bianchi sia comprensivo, salvo qualche modificazione, di tutto il complesso problema. Per altro, affinché il documento meriti veramente una presa in considerazione dovrebbe dire: « Imprese appaltatrici di lavori e servizi di carattere permanente presso le ferrovie dello Stato ».

BIANCHI GERARDO. Sono d'accordo per la correzione.

DAMICO. C'è una differenza d'impostazione. Noi ci richiamiamo ad impegni e responsabilità già assunti; noi richiamiamo il Governo, la Commissione e tutti noi ad adempiere ad impegni precedentemente assunti: quando ci troviamo di fronte a servizi permanenti fatti per conto delle ferrovie dello Stato,

noi non possiamo tendere solo alla perequazione, ma dobbiamo tendere alla eliminazione degli appalti, perché questi sono vietati dalla legge.

GATTO. Io mi rendo conto delle intenzioni ispiratrici dell'ordine del giorno del collega Bianchi. Però, vorrei far notare che non è possibile, attraverso una espressione di buona volontà, modificare le norme di carattere generale che regolano i rapporti di lavoro delle aziende pubbliche e quelli delle aziende private: finché uno è dipendente da una impresa privata, il suo rapporto di lavoro sarà regolato dai normali contratti di lavoro che non potranno mai essere perequati, sul piano della previdenza, mutualità, malattie e pensioni, al trattamento dei dipendenti da aziende pubbliche. Per permettere al dipendente da un'impresa privata di arrivare ad avere la stessa pensione del ferroviere, dovremmo approvare per detto lavoratore privato una norma non più perequativa sul piano salariale, ma una norma che riconosca ai dipendenti dalle ditte appaltatrici un maggiore salario del 30-40 per cento. Sappiamo, infatti, che, a parità di lavoro, la pensione fra dipendente pubblico e dipendente privato presenta una differenza almeno di un terzo!

Insomma, allo stato, se si vuole effettivamente arrivare al risultato che il lavoratore dipendente dalle imprese appaltatrici abbia lo stesso trattamento economico e lo stesso trattamento mutualistico e pensionistico, la stessa liquidazione a fine servizio dei dipendenti delle ferrovie dello Stato, non c'è che una sola cosa da fare: eliminare gli appalti e assumere il personale direttamente alle dipendenze delle ferrovie! Soltanto uno stato giuridico omogeneo può consentire questo!

ALESSANDRINI. Mi riferisco all'ordine del giorno Damico e Carrara Sutour.

Quando parliamo di prestazione di servizi, dobbiamo rilevare che in tutta l'economia nazionale essi rappresentano dal 50 al 60 per cento del fatturato. Quindi, non comprendo bene perché — allorché ai dipendenti delle imprese appaltatrici viene garantito il trattamento economico, giuridico e normativo, degli altri dipendenti statali, per cui si trovano allo stesso livello — si dovrebbe eliminare l'impresa appaltatrice di servizi, la quale, tra l'altro, apporta grossi benefici economici. Parlo per cognizione di fatto. Esistono delle leggi che devono essere rispettate in pieno, concernenti sia il trattamento economico che il trattamento giuridico e bene fa l'onorevole Da-

mico a richiamarne una di quattro anni orsono, se non erro.

Per altro, tale legge fa delle differenziazioni nell'ambito delle singole imprese e per taluni appalti e da una precisa collocazione legislativa, in particolare, alla prestazione di servizi.

Ora, che il Governo debba far rispettare la legge vigente è cosa pacifica, ma tra il far rispettare la legge e il dire che va eliminata dal vocabolario economico l'impresa di prestazione di servizi, quando questa garantisce lo stesso trattamento economico degli altri lavoratori, mi sembra che corra una bella differenza!

DAMICO. Noi chiediamo la eliminazione delle imprese appaltatrici di opere e servizi a carattere permanente, e non la eliminazione delle imprese appaltatrici in modo assoluto.

TERRANA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Mi pare che, in ordine agli appalti di opere e servizi a carattere permanente, il ministro Mariotti abbia già espresso alla Commissione il pensiero del Governo e l'obiettivo che esso si propone di perseguire.

D'altra parte, non è un mistero per nessuno il fatto che rimangono da risolvere problemi di bilancio: la situazione dell'azienda delle ferrovie dello Stato, già pesante, è ora sottoposta a notevoli tensioni, in relazione a taluni recenti provvedimenti legislativi.

Si tratta di contemperare esigenze differenti verso un unico obiettivo, come il ministro Mariotti ha già avuto occasione di dichiarare alla Commissione ed io, come rappresentante del Governo, accetto l'ordine del giorno Damico e Carrara Sutour come raccomandazione a risolvere, nei limiti del bilancio, naturalmente, il problema.

AZIMONTI, *Relatore*. Nella mia relazione allorché mi sono richiamato alla proposta di emendamento della Commissione lavoro mi sono dichiarato contrario, non soltanto per la difficoltà di applicazione, nel momento attuale, del suggerimento della suddetta Commissione, ma per un altro argomento altrettanto valido: non volevo che una norma di quella fatta potesse radicalizzare una situazione, che noi non accettiamo.

Per altro, ricordo anch'io le dichiarazioni del ministro Mariotti e il suo impegno, per quanto concerne l'azienda ferroviaria, di eliminare gli appalti per opere e servizi permanenti.

Poiché siamo tutti d'accordo su tali dichiarazioni del Governo, proporrei che l'ordine del giorno presentato dai colleghi di parte comunista venisse unificato con quello presentato dall'onorevole Bianchi Gerardo: tale nuovo ordine del giorno unificato potrebbe venire approvato all'unanimità da parte della Commissione.

BIANCHI GERARDO. Desidero fare un chiarimento, poiché, forse, nel mio intervento precedente, per voler essere troppo sintetico, non sono stato molto chiaro.

Nel mio ordine del giorno mi sono occupato della parte previdenziale poiché mi riferivo, in particolare, all'articolo 2 del testo preso in considerazione, là dove è detto che l'assegno perequativo non è assoggettabile ad alcun gravame contributivo di qualsiasi natura e non è computabile come elemento della retribuzione ai fini dei vari istituti contrattuali.

Naturalmente, tale problema comporta un aggravio finanziario per lo Stato, ma dobbiamo preoccuparci di risolverlo in qualche modo.

L'ottimo, com'è noto, è nemico del bene, per cui io mi accontento del bene. Quindi, esaminiamo la possibilità se nel futuro, tenendo conto anche delle dichiarazioni del ministro Mariotti, sarà possibile considerare il suddetto assegno ai fini di tutti gli istituti contrattuali.

Concludendo, aderisco alla proposta del relatore Azimonti di unificare i due ordini del giorno.

PRESIDENTE. La proposta del relatore di unificare i due ordini del giorno, proposta accolta dall'onorevole Bianchi, suggerisce di dar tempo per gli opportuni contatti tra i proponenti.

Rinvio, quindi, il seguito della discussione alla prossima seduta che spero di poter convocare per domani.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO